Documento 11/09/2001 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 11/09/2001

Riferimento Protocollo CNI n. 2983 del 11/09/2001

Note

Allegati

Titolo ACCESSO AGLI ATTI DI UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - PUBBLICITA' DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Testo Viene richiesto parere al Consiglio Nazionale in relazione ad una reiterata richiesta di accesso, da parte di un professionista - querelante, agli atti del procedimento deontologico attivato dall'Ordine nei confronti di alcuni iscritti, destinatari dell'esposto.

L'Ordine di Roma chiede lumi sul comportamento da tenere dinanzi alle richieste di accesso ai documenti e se sia corretto o meno pubblicare sul Notiziario dell'Ordine "gli esiti dei procedimenti disciplinari con i relativi nominativi".

La fattispecie involge quindi il rapporto tra il diritto di accesso e quello alla riservatezza, reso più articolato e complesso dal carattere sanzionatorio e lesivo dei documenti in questione, trattandosi di materia disciplinare.

Per esigenze di chiarezza è necessario trattare separatamente i vari profili che vengono in rilievo.

In primo luogo, è bene precisare che il CNI non può spingersi ad un giudizio sul merito della questione, analizzando tutte le missive allegate, sia perché soggetto non competente sul punto, sia perché non è possibile alcuna pronuncia sull'operato di un Consiglio dell'Ordine in materia disciplinare da parte di chi, eventualmente, potrebbe essere chiamato a valutare i fatto dedotti, quale organo giurisdizionale di secondo grado, ex art. 48 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537.

Secondo l'art. 22, primo comma, della legge 7.8.1990 n. 241, il diritto di accesso è riconosciuto "a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti". L'art. 2 del DPR 27.6.1992 n. 352 specifica, poi, che tale interesse deve essere personale e concreto, ovvero deve attenere alla persona del

richiedente e che non può basarsi sulla mera curiosità, ma deve essere giustificato da esigenze reali e degne di considerazione.

Al fine di riscontrare la sussistenza di tale fondamento, la normativa (art. 25, comma 2, l. 241/90) richiede che la richiesta di accesso debba essere motivata.

Non è quindi facendo riferimento a categorie astratte, ma sottoponendo ad analisi la fattispecie concreta, che va ricercata la soluzione per il caso in questione, e tale esame va compiuto dall'Ordine di Roma, dato che competente a pronunciarsi sulla richiesta di accesso è l'amministrazione "che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente". (art. 25, comma 2, l. cit.)

In linea generale, si può comunque rilevare come, riguardo le richieste di accesso agli atti di un procedimento in corso, la legge (comma 6 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241) preveda la possibilità per la P.A., ricorrendone i presupposti, di DIFFERIRE L'ACCESSO AI DOCUMENTI RICHIESTI "sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa".

Si può, quindi, ipotizzare l'esercizio del potere di differimento dell'accesso sino al termine del procedimento, se necessario.

In conclusione sul punto, va rimarcato come sia possibile consentire l'accesso ai documenti solo quando il richiedente vi abbia un effettivo interesse.

Secondo il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, ad es., "deve ritenersi legittimo il diniego di accesso per motivi di riservatezza nel caso in cui si chiede di accedere, senza un particolare motivo seriamente giustificativo, agli atti di un procedimento disciplinare a carico di terzi" (sentenza 22 marzo 2000 n. 124).

Questo perché bisogna operare un raffronto tra l'interesse all'accesso e quello alla privacy di terze persone, osservando le prescrizioni della legge 675/1996, qualora l'ostensione dei documenti possa danneggiare diritti personali di queste.

Per quanto riguarda la possibilità di pubblicizzare gli esiti di un procedimento disciplinare, sul punto si è pronunciato il Garante per la protezione dei dati personali.

In relazione ad un caso in cui un professionista si era lamentato che il suo Consiglio dell'Ordine avesse pubblicizzato sulla rivista dell'Ordine il provvedimento disciplinare affibbiatogli, il Garante ha dato ragione all'Ordine (v. newsletter 9 aprile 2001, contenuta nel sito web del Garante della privacy).

I provvedimenti disciplinari verso gli iscritti, per loro natura - è affermato - sono soggetti ad un regime di pubblicità, anche per motivi di interesse pubblico e di tutela dei terzi che hanno rapporto con gli iscritti, purché la divulgazione di tali dati avvenga in termini esatti, aggiornati e in maniera corretta.

Allegati: newletter Garante Privacy 9.4.2001